

st. n. 4 dep. 09/02/2023

Sent. n. []/2023 pubbl. il 13/02/2023

Rep. n. []/2023 del 13/02/2023

[Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore](#)



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. []/2023 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, il sig. [] ([]), nato a [] ([]), residente in [] ([]) n. [] ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione, il pagamento dei crediti chirografi (per natura e degradati) nella ridotta misura del 10,44%;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 CCII;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, il sig. [] possa considerarsi consumatore nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), CCII;

osservato, infatti, che la nuova nozione di consumatore si riferisce non più a chi «ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» (ex art. 6, legge n. 3/2012), bensì a chi «agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta» e, quindi, alla persona fisica che nel presente agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, pur avendola eventualmente svolta nel passato, attribuendo quindi la qualifica di consumatore in ragione dell'estraneità al mercato imprenditoriale del debitore;

rilevato, inoltre, che la relazione illustrativa al nuovo CCII ha precisato che «non può ritenersi consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere un'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale in precedenza esercitata», per cui può ritenersi al contrario che sia consumatore colui che non agisca più quale imprenditore;

che già nel vigore della precedente normativa, la Corte Cassazione aveva avuto modo di osservare che «la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di

professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (ndr quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa) ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività. La dizione in esame, invero, enfatizza la finalizzazione delle obbligazioni e tuttavia, nonostante la sintesi della formula, consente di istituire un ulteriore collegamento implicito ancora negativo tra il debito e lo svolgimento in proprio delle predette attività» (Cass. n. 1869/2016);

ritenuto per quanto sopra, a fronte delle osservazioni contrarie svolte dall’Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia, che debba riconoscersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore poiché, pur avendo la domanda ad oggetto anche debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa in passato svolta, il sig. _____ ha da tempo cessato detta attività e dunque deve reputarsi che egli agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali;

ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che il ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. _____ | per circa euro : _____ accumulati per la maggior parte verso istituti di credito per finanziamenti vari, oltre che nei confronti dell’Erario;

osservato che il sig. _____ è assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della _____ |, e percepisce uno stipendio medio netto mensile di euro | _____ circa, una cui parte significativa è tuttavia rappresentata da componenti variabili e, quindi, non certe;

rilevato che il nucleo familiare è composto dalla moglie _____ la quale percepisce un reddito da lavoro dipendente inferiore ad euro _____

che la quantificazione delle spese familiari, indicate in | _____ mensili circa, appaiono congrue (essendo comprensive anche del costo per il canone di locazione dell’abitazione);

osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede il versamento da parte del debitore di una somma mensile di _____ per 14 mensilità all’anno, per complessivi euro _____;

che la provvista necessaria al fabbisogno del piano è ritratta dallo stipendio mensili del ricorrente, il cui rapporto di lavoro subordinato risulta stabile;

che a tale importo il debitore prevede di sommare anche ulteriori euro | _____ che il datore di lavoro si è già impegnato a versare quale anticipo del TFR ad esso spettante;

rilevato quindi che la somma messa complessivamente a servizio del piano è pari ad euro _____

rilevato che il ricorrente non possiede beni (immobili o mobili) aventi un qualche valore utile (è proprietario soltanto di una autovettura _____ immatricolata nel 1990, di scarso valore);

osservato che l'art. 69, comma 1, CCII subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

osservato, nella specie, che il sovraindebitamento del ricorrente è da ricondurre alle difficoltà legate ai risultati dell'impresa individuale esercitata (penalizzata dal sopravvenuto fallimento del maggiore cliente) e al conseguente ricorso al credito a cui il debitore ha attinto;

ritenuto, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che il debitore non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124- bis TUB;

ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;

che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito del ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivate, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;

lette le osservazioni dei creditori e osservato che il gestore della crisi (fatto salvo quanto già trattato in ordine alla qualifica di consumatore) ha provveduto a recepire le puntualizzazioni svolte in ordine alla misura dei crediti;

osservato che la procedura di pignoramento presso terzi ad oggi pendente (creditore procedente: _____) e la procedura di cessione del quinto dello stipendio in favore di _____ devono considerarsi improseguibili a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;

ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;

ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII;

p.q.m.

visti gli artt. 67 e ss. CCII, così provvede:

- I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig.
- II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, CCII, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;
- III. dispone che la presente sentenza sia comunicata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

- IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al Tribunale una relazione finale;
- VI. dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Reggio Emilia il 13/02/2023.

il giudice
Niccolò Stanzani Maserati